



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO

SENTENZA
N. 162/2020
R.G. 2236/18
DATA 907/2020
PRO.

Il Giudice di Pace di Viterbo nella persona del dott. Mauro Fagioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2236/18 R.G. di questo Ufficio e promossa da

_____ difeso e rappresentato dall'avv. _____ in
virtù di delega in atti,

OPPOSENTE

CONTRO

Università Agraria di Vejano, con sede in Vejano, via IV Novembre 67, partita iva 00218370567, in
persona del Presidente pro tempore, difeso e rappresentato dall'avv. Stringola Maria Teresa in virtù di
delega in atti,

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n° 726/18 del 4 luglio 2018

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si da atto che la presente sentenza è stata redatta senza esposizione dello svolgimento del processo ai
sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge n° 69 del 18 giugno 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col decreto ingiuntivo n° 726/18 del 4 luglio 2018 l'Università agraria di Vejano ha ingiunto a
_____ il pagamento dell'importo di euro 375,00, oltre accessori, a titolo di canoni annui di
natura enfiteutica rimasti insoluti relativi a taluni terreni originariamente oggetto di liquidazione ai sensi
della legge n° 1766 del 1927.

L'opponente non ha contestato la debenza dei canoni ma la loro illegittima quantificazione ad opera
della parte opposta, sostenendo, per contro, che detti canoni potrebbero essere solo oggetto di
rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed ammonterebbero ad attuali euro 22,29 per ettaro, rivalutato
l'originario importo di lire 25 per ettaro fissato nel decreto di liquidazione n° 802 del 1938, risultando
così pari, considerata l'estensione dei propri terreni di mq. 4.553, ad euro 11,00.

L'Università agraria di Vejano ha sostenuto che il diritto di credito azionato troverebbe fondamento nel
decreto n° 802 del 1938 del Commissario Usi Civici Lazio, Toscana, Umbria, il quale avrebbe posto a
suo favore il diritto alla percezione di un canone di natura enfiteutica da pagarsi entro il 1° ottobre di
ogni anno; che il Consiglio universitario nella deliberazione n. 16 del 2015 e nella successiva n° 7 del
2017, avrebbe evidenziato l'impossibilità di aggiornare l'originario canone mai riscosso, in quanto le
successive operazioni di frazionamento e di traslazione di proprietà dei terreni, nonché la
sovrapposizione del nuovo catasto sul vecchio avrebbero creato discrasie tra canoni originari e terreni
liquidati, ed avrebbe pertanto incaricato un perito di procedere ad una loro rideterminazione; che il
dott. Violani, incaricato allo scopo, avrebbe valutato l'uso civico di legnatico, di pascolo e di semina
ricavando il loro valore medio ed il compenso medio per l'affrancazione, determinandolo in 1/8 del
valore di ciascun fondo e determinando così il canone da corrispondere da ciascun proprietario dei
terreni gravati in euro 60,00 per ettaro; che la Regione Lazio non avrebbe impugnato il provvedimento
emesso dal Consiglio universitario nella deliberazione n° 16 del 2015, rendendolo, pertanto, esecutivo
ed obbligatorio, non avendone peraltro neanche, a suo dire, titolo in quanto alla luce della sentenza n°
113/2018 della Corte Costituzionale, non avrebbe poteri determinativi in merito alla titolarità ed
all'esercizio di diritti dominicali sulle terre sottoposte ad usi civici; che la parte opposta, allo stesso
modo, non avrebbe spiegato formale opposizione nelle opportune sedi giudiziarie alle risultanze della

perizia del dott. Violani, portategli a conoscenza nei modi e termini di legge o quantomeno all'atto della ricezione delle richieste di pagamento precedentemente indirizzategli.

L'opposizione è infondata.

La debenza delle somme oggetto di ingiunzione trova fondamento in via originaria nel decreto n° 802 del 1938 con il quale il Commissario degli Usi Civici del Lazio, Toscana, Umbria ha riconosciuto a favore dell'Università Agraria di Vejano il diritto alla percezione di un canone di natura enfiteutica da pagarsi entro il 1° ottobre di ogni anno, ed in via successiva nelle delibere emesse dal Consiglio universitario della parte opposta, n° 16 del 2015 (doc. n. 3 fasc. parte opposta), a cui ha fatto seguito la n° 7 del 2017 (doc. n. 9 fasc. parte opposta), che da una parte hanno disposto la rideterminazione del detto canone, prendendo atto dell'impossibilità di attualizzarlo a causa delle successive operazioni di frazionamento e di traslazione di proprietà dei terreni, nonché la sovrapposizione del nuovo catasto sul vecchio, e dall'altro hanno recepito le determinazioni in punto di quantificazione eseguite dal perito allo scopo nominato, dott. Violani, che ha ricavato il loro valore medio ed il compenso medio per l'affrancazione, determinandolo in 1/8 del valore di ciascun fondo e determinando così il canone da corrispondere da ciascun proprietario dei terreni gravati in euro 60,00 per ettaro.

Dato certo, perché non contestato ma anzi ammesso dalla parte opponente, è che il [redacted] risulta senz'altro gravato dal pagamento del canone di natura enfiteutica in quanto proprietario di terreni tra quelli originariamente interessati dal decreto di liquidazione n° 802 del 1938 del Commissario degli Usi Civici del Lazio, Toscana, Umbria.

Le due menzionate delibere del consiglio universitario, con le quali l'organo deliberativo della parte opposta ha proceduto a rideterminare il canone di natura enfiteutica da cui la parte opponente risulta annualmente gravata, costituiscono atti amministrativi che, siccome non tempestivamente impugnati presso la competente autorità giurisdizionale, hanno ormai acquisito il carattere della definitività risultando, pertanto, obbligatorie per tutti coloro, tra cui anche la parte opponente, che ne sono destinatari.

La parte opponente, eccependo l'illegittimità della rideterminazione del canone di natura enfiteutica ad opera di controparte, ha quindi sollevato una questione che, coinvolgendo il contenuto dei due citati provvedimenti amministrativi regolativi della materia, le è del tutto preclusa in quanto azionata tardivamente, essendosi essi ormai consolidati per effetto dell'omessa impugnazione entro i termini di legge, peraltro dinanzi a questa A.G.O. non munita di giurisdizione allo scopo.

Ne consegue che alla parte opponente legittimamente è stato ingiunto il pagamento di euro 375,00, oltre accessori, a titolo di canoni annui di natura enfiteutica, rimasti insoluti.

Questo Giudice di Pace pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene che l'opposizione debba andare respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, convalida il decreto ingiuntivo n° 726/18 del 4 luglio 2018 del Giudice di Pace di Viterbo, dichiarandone l'esecutività;

condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Viterbo il 15 febbraio 2020

Funzionario Giudiziario
Vittoria Pappalardo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
VITERBO
DEPOSITATO

il 25 FEB 2020



CAPELLI NERE CI
VITERBO

Dr. ALBERTO PACIO
VITERBO

Fatti avvisi alle parti
in data 26-2-2020